



53° Congresso Fest
Roma, 4 • 6 Ottobre 2012
Hotel Parco dei Principi



Al 53° FEST Congress tutti i “numeri” della crisi

Carissimi soci, siamo ormai a pochi giorni dall'evento europeo che ANGAISA sta organizzando e che si terrà a **Roma dal 4 al 6 ottobre p.v.**, presso l'hotel Parco dei Principi: il **53° congresso della FEST**, la federazione europea dei distributori idrotermosanitari.

Siamo lieti di potervi confermare che oltre 300 partecipanti hanno già formalizzato la loro adesione all'evento.

Il programma congressuale (disponibile all'interno del sito www.angaisa.eu) sarà caratterizzato da un'analisi approfondita relativa agli effetti negativi della crisi economica mondiale e, in particolare, alle pesantissime ripercussioni che stanno interessando il comparto dell'edilizia ed il mercato della distribuzione idrotermosanitaria a livello europeo.

A tutti i congressisti verrà consegnata la sintesi del rapporto di ricerca CRESME dedicato al “Mercato delle costruzioni in Europa: gli scenari

evolutivi nel periodo 2012 – 2015”. Il quadro d'insieme relativo agli scenari della crisi e agli strumenti su cui far leva per continuare a competere verrà completato dagli interventi di quattro docenti universitari, con un focus particolare sulle rispettive discipline: Alberto Bubbio (strategia aziendale); Roberto Schiesari (finanza); Luciano Traquandi (gestione risorse umane); Massimiliano Serati (economia politica). Oltre al convegno, che avrà luogo venerdì 5 ottobre, il “FEST Congress” prevede diversi eventi collaterali di particolare attrattiva, come la visita guidata ai Musei Vaticani e la cena di gala a Palazzo Rospigliosi.

Vi confermiamo infine che, in occasione del congresso europeo, l'attuale Presidente ANGAISA **Mauro Odorisio** assumerà formalmente anche la carica di Presidente FEST per il prossimo biennio.

Ricordiamo che l'evento viene realizzato con il contributo delle aziende “main sponsor” CAR-

LO NOBILI RUBINETTERIE, IBP GROUP, ROCA, TOTO, dell'azienda “sponsor” GEBERIT e con la partecipazione di MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT.

Nell'ambito della manifestazione verrà inoltre organizzato un torneo di golf riservato a coloro che si sono iscritti al congresso, realizzato in collaborazione con l'azienda “main sponsor” CARLO NOBILI RUBINETTERIE. Il torneo si terrà presso il Circolo di Golf di Roma Acquasanta nella mattinata del 4 ottobre p.v.

Per ulteriori informazioni: **Lorella Damiani** (damiani@angaisa.it).

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Ammissione nuovi soci

In occasione della riunione tenutasi a Milano il 12 settembre scorso, il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione dell'azienda distributrice TECNOTERMO Srl di Spinea (VE) fra i Soci Ordinari e delle industrie Sanha Italia Srl di Milano e Zilmet Spa di Limena (PD) fra i Soci Sostenitori ANGAISA.

MERCATO

Dati preliminari Istat:

dato annuo peggiore da fine 2009

L'Istat ha rivisto al ribasso il dato sul Pil nel secondo trimestre 2012: il calo è stato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% nei confronti del

secondo trimestre 2011, rispetto alla stima preliminare, diffusa ad agosto, che indicava un calo congiunturale dello 0,7% e su base annua del 2,5%. Il dato tendenziale, riferisce l'Istat, è il calo più rilevante dagli ultimi tre mesi del 2009, quando c'è stato un -3,5%, e caratterizza il terzo trimestre consecutivo con il segno negativo. La spesa delle famiglie sul territorio nazionale nel secondo trimestre 2012 ha registrato un calo del 3,5%, dovuto a diminuzioni del 10,1% degli acquisti di beni durevoli, del 3,5% per quelli non durevoli e dell'1,1% per gli acquisiti di servizi. Rispetto al trimestre precedente, aggiunge l'Istat, i principali aggregati della domanda interna sono diminuiti in maniera significativa con cali dello 0,7% nei consumi finali nazionali e del 2,3% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni hanno subito una flessione dello 0,4% e le esportazioni sono aumentate dello 0,2%. Tutti e tre i grandi comparti di attività economica registrano una diminuzione congiunturale del valore aggiunto: -1,9% per l'agricoltura, -1,6% per l'industria e -0,5%

per i servizi. In termini tendenziali, il valore aggiunto è aumentato dello 0,9% nell'agricoltura, mentre è diminuito del 6,0% nell'industria in senso stretto, del 6,5% nelle costruzioni e dell'1,1% nel complesso dei servizi.

Ufficio Studi Confcommercio. Spese fisse sempre più pesanti nelle tasche degli italiani

Negli ultimi venti anni la spesa delle famiglie destinata ai consumi obbligati (bollette, affitti, servizi bancari e assicurativi, carburanti, spese sanitarie, trasporti, eccetera) è aumentata di oltre 7 punti percentuali passando dal 32,3% sul totale dei consumi del 1992 al 39,5% del 2011. E' il dato più significativo che emerge da un'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio sull'evoluzione e l'incidenza, appunto negli ultimi due decenni, delle spese obbligate sui consumi delle famiglie. Tra le spese fisse, è l'abitazione ad assorbire - tra affitto, manutenzione ed utenze - le maggiori quote di consumo (quasi il 23% contro il 17% del 1992); nello stesso periodo



Main sponsor

Conex Bänninger

Roca

TOTO

NOBILIS
The Best Technology for Water

Sponsor

GEBERIT

Patrocino



Organo stampa



la quota di consumi "liberi" delle famiglie - quelli cioè per beni e servizi commercializzabili - si è ridotta passando dal 67,7% al 60,5%. All'interno del solo comparto dei beni, i cui consumi sono diminuiti nel complesso di oltre 10 punti percentuali, la spesa per alimentari e bevande si è progressivamente ridimensionata passando dal 19,5% al 15,1%. Determinanti, in questo quadro, le dinamiche dei prezzi che, per i beni e i servizi obbligati, risultano più che raddoppiati nel periodo considerato a fronte di un aumento molto più contenuto dei beni e servizi liberi: dal 2010 al 2012, l'aumento del prezzo dei carburanti (mediamente 46 centesimi al litro) ha sottratto risorse per altri consumi pari ad oltre 6 miliardi di euro l'anno. Tra i servizi pubblici, i maggiori aumenti si registrano per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (+80% dal 1996 al 2011) e per i servizi di trasporto (+65% circa). Dalla ricerca emerge anche che gli over 65 che vivono da soli destinano ai "consumi di base" - cioè spese fisse più quelle per l'alimentazione domestica - quasi l'80% del totale, mentre le famiglie numerose, con tre o più figli, sono quelle che spendono di più per assicurazioni e trasporti (il 10,4%, un quarto del totale dei propri consumi obbligati). Nel corso della conferenza stampa di presentazione della ricerca, il direttore dell'Ufficio Studi Mariano Bella ha sottolineato come non sia vero che "i consumi si terziarizzano: l'aumento dei consumi in servizi non compensa infatti che in minima parte la diminuzione dei consumi in beni". Per quanto riguarda i prezzi, invece, Bella ha rimarcato come "l'inflazione nel nostro Paese non sta in quello che viene venduto nei negozi".

NORMATIVE

Ambiente

CONAI. Riduzione dei contributi ambientali

Il Consiglio di Amministrazione del Conai ha deliberato la diminuzione del Contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, carta e plastica e sulle procedure semplificate per l'importazione di imballaggi pieni.

La riduzione, che diventerà operativa a partire dal 1° ottobre 2012 è stata così determinata:

- il contributo per l'acciaio passerà dagli attuali 31,00 €/ton a 26,00 €/ton
- il contributo per la carta passerà dagli attuali 14,00 €/ton a 10,00 €/ton
- il contributo per la plastica passerà dagli attuali 120,00 €/ton a 110,00 €/ton.

Il contributo applicato sul calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (si tratta del peso complessivo, senza distinzione per materiale) passerà dagli attuali 40,00 a 32,00 €/ton, mentre le aliquote (in euro) da applicare sul valore complessivo delle importazioni passeranno da 0,10% a 0,07% per i prodotti alimentari imballati e da 0,05% a 0,04% per i prodotti non alimentari imballati. Si ricorda che per ogni informazione o chiarimento in ordine all'applicazione della nuova disciplina è attivo, presso il Conai, il [Numero Verde 800-337799](tel:800-337799).

Commercio

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 è stato pubblicato il comunicato ISTAT riguardante l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di luglio 2012, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale luglio 2011 – luglio 2012 è pari a più 2,9 (75%= 2,175).
- La variazione biennale luglio 2010 – luglio 2012 è pari a più 5,7 (75%= 4,275).

Fisco

Slittamento dell'obbligo di accettare pagamenti elettronici

Slitta al 2014 l'obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti elettronici. E' quanto si legge nella nuova bozza del DL Sviluppo anticipata dalle agenzie di stampa, in cui scompare anche il limite all'utilizzo dei contanti precedentemente posto a 50 euro. "A decorrere dal primo gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali – si legge nella bozza – sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito". "Con uno o più decreti del ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi anche a strumenti di pagamento con tecnologie mobili". In arrivo anche uno sconto fiscale di entità non specificata per favorire lo "sbocco" delle medie imprese nel settore dell'e-commerce: la bozza fissa solo che le operazioni di cessione devono avvenire sui mercati internazionali tramite transazioni di commercio elettronico e il pagamento relativo alle operazioni deve essere avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico.

Deduzione automatica per le perdite sui crediti di modesto valore

A seguito di un emendamento all'articolo 33 del decreto sviluppo (DI 83/12), convertito in legge il 3 agosto 2012, si prevede che, decorsi 6 mesi dalla scadenza, i crediti di ammontare non superiore a 2.500 euro, o a 5.000 euro per le imprese di grandi dimensioni, si considerano inesigibili con la possibilità di dedurre la perdita fiscale. L'art. 101, comma 5 del Tuir detta le condizioni che consentono di dedurre le perdite sui crediti:

- Regola generale: una perdita sui crediti è deducibile se si può dimostrare che vi sono elementi incontrovertibili, certi e precisi che indicano l'intervenuta definitività della perdita del credito, in tutto o in parte;
- Regola speciale: se un debitore è assoggettato a

una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e ristrutturazione del debito) la sussistenza degli elementi certi e precisi è automatica in presenza di queste procedure che danno certezza alla perdita.

A queste due regole l'emendamento ne ha aggiunte un'altra che riguarda i crediti di modesto importo, vantati nei confronti di soggetti non interessati da procedure concorsuali, situazione nella quale si applica la regola speciale. In questo caso, come già emerso nella risoluzione 9/124/1976, non è necessario produrre rigorose prove formali in ordine alla certezza della perdita, poiché la modestia degli importi, di norma, sconsiglia le aziende a intraprendere azioni di recupero che potrebbero avere esiti antieconomici. La risoluzione, tuttavia non indicava alcun criterio per stabilire quando un credito potesse definirsi di modesto importo. Tale criterio viene invece stabilito nella regola introdotta dall'emendamento. Quindi per le imprese fino a 150 milioni di euro di fatturato la deducibilità automatica vale per le perdite fino a 5.000 euro, mentre per le attività più piccole la soglia si ferma a 2.500 euro. Dalla lettura dell'emendamento emerge però un dubbio che dovrà essere chiarito: se l'entità del credito deve essere misurata al momento in cui è sorto, o al momento in cui si affronta il tema della sua perdita, essendo in presenza di soglie dimensionali variabili nel tempo.

Auto aziendali: le novità della "legge Fornero" e i chiarimenti del fisco

La riduzione della deduzione dei costi relativi alle auto aziendali (dal 40% al 27,5%), introdotta con la recentissima riforma del lavoro "legge Fornero", e le problematiche sull'utilizzo delle stesse da parte dei soci per motivi personali stanno portando molte imprese a preferire l'intestazione delle autovetture direttamente agli amministratori per le società di capitali, agli accomandatari per le sas o ai soci per le snc. In questo modo si consente la piena deducibilità Ires o Irpef dei costi per i chilometri percorsi, in capo all'impresa, e l'intassabilità del rimborso, in capo al precettore. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 6 Maggio 2011, prot. 954-59477-2011, ha chiarito che per tali rimborsi è possibile dedurre il totale della tariffa Aci e non solo la parte proporzionale alla percorrenza. Le indennità chilometriche, invece, hanno un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore ai 17 cv, 20 se con motore diesel.

Per le singole trasferite fuori dal Comune sede di lavoro, possono spettare all'Amministratore, previa apposita autorizzazione, due tipi di indennità, quella forfettaria e quella chilometrica:

- 1) la prima può essere pagata indipendentemente dal fatto che utilizzi la propria autovettura e prevede in generale un rimborso giornaliero di 46,48 euro e di 77,47 euro, se all'estero (articolo 51, comma 5, del TUIR). Fino a questo limite non sono tassate in capo all'amministratore, mentre sono sempre deducibili per l'impresa, anche se superiori;
- 2) la seconda, quella chilometrica, ha un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al

costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (articolo 95, comma 3, del TUIR).

La risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011 ha chiarito che «per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in Euro al Km calcolato dall'A.C.I., comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio» (assicurazione R.C.A., tassa automobilistica, quota interessi). E' stata superata quindi la disposizione che prevedeva l'utilizzo solo della tariffa Aci proporzionale alla percorrenza. Con la riforma del lavoro (legge 28 giugno 2012 n. 92) viene ridotta quindi la deducibilità fiscale delle spese per i veicoli utilizzati da imprese e professionisti a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della "legge Fornero", e risultano modificate le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito dei veicoli a motore come determinate dall'articolo 164 del Tuir. I nuovi limiti inizieranno ad operare dal 2013, quindi in Unico 2014, ma occorrerà tenerne conto nella determinazione degli acconti dovuti per tale periodo di imposta. Di conseguenza, gli acconti per il 2013 devono essere ricalcolati determinando l'imposta dovuta con le nuove percentuali. Nel dettaglio, la misura della deduzione è fissata al 27,5% in luogo del precedente 40%. Per i veicoli assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti la percentuale scende dall'attuale 90% al 70%. Le aziende sono quindi chiamate a valutare attentamente l'incidenza della riduzione delle quote deducibili delle spese per le vetture in uso promiscuo soprattutto in caso di un elevato numero di auto assegnate a tale titolo. Le modifiche riguardano le imprese e i lavoratori autonomi, inclusi i professionisti, mentre per gli agenti di commercio resta ferma la deducibilità nella misura dell'80%. Più in particolare, viene ridotta al 27,5% la quota di deducibilità delle spese sostenute per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Nessuna modifica ha interessato infine la detraibilità Iva delle spese connesse ai veicoli, la cui percentuale resta fissata al 40% delle stesse.

Imprese e società

Beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari. Proroga dei termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria

Come noto, l'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevices, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto che le imprese o i soci/familiari siano tenuti a comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati o ricevuti. Tale disposizione normativa - volta a rafforzare le misure che presiedono al recupero della base imponibile non dichiarata - ha la finalità di riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l'occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni

che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente, detengono partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore, che ne traggono immediata utilità. Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 (si veda, al riguardo, "ANGAISA Informa" n. 293), erano state stabilite le modalità ed i termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei predetti dati. Al riguardo, con riferimento ai beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle citate disposizioni, era stato stabilito che la comunicazione dovesse essere effettuata entro il 31 marzo 2012. Con il successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012, tale termine era stato prorogato al 15 ottobre 2012 (si veda "ANGAISA Informa" n. 299). Ora, tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione della norma e della assoluta novità del predetto obbligo, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012, il termine del 15 ottobre 2012 è stato, ulteriormente, prorogato al 31 marzo 2013. Il testo integrale è disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Imprese e società.

Lavoro

Riforma del mercato del lavoro.

Contrasto alle dimissioni in bianco

Come già comunicato nei numeri precedenti di "ANGAISA Informa", la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ed entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha innovato sostanzialmente la materia dei contratti di lavoro, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, di inserimento, di apprendistato, al lavoro a tempo parziale, intermittente, progetto, lavoro autonomo e partite IVA. Tenendo conto dei recenti chiarimenti contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012, prenderemo in esame, in questo numero, le principali novità relative alle "dimissioni in bianco".

Con riferimento a tale aspetto la circolare ministeriale precisa, rispetto a quanto già riportato nella nota n. 34/2012, che:

- la convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è richiesta per le cessazioni di rapporti di lavoro rientranti in procedure di riduzione del personale svolte in sede qualificata istituzionale o sindacale. A tale proposito stante lo specifico riferimento della suddetta circolare alle sedi "qualificate" ex art. 410 c.p., si ritiene che le attuali commissioni di conciliazione previste dai CCNL rientrino nella sopra richiamata casistica. Anche in tale ipotesi, tuttavia, verranno svolti i necessari approfondimenti presso le sedi istituzionali;
- convalide effettuate presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, diverse da quelle legate alla tutela della genitorialità, dovranno effettuarsi senza formalità istruttorie;
- quanto al termine di 7 giorni entro i quali la lavo-

ratrice o il lavoratore debbano aderire all'invito a presentarsi presso le sedi della DTL o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai CCNL ovvero all'invito ad apporre la sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, la circolare specifica che si tratta di 7 giorni di calendario, durante i quali il lavoratore, nel caso in cui ne abbia interesse, deve revocare le dimissioni in modalità che garantiscano chiarezza della effettiva volontà e quindi evitino contenziosi;

- tale disciplina è in vigore dal 18 luglio 2012.

Assunzioni obbligatorie. Criterio di computo

A seguito delle modifiche all'art. 4 della legge n. 68/1999, intervenute con leggi n. 92/2012 e n. 134/2012 (di conversione del d.l. n. 83/2012), si ricorda che ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono computabili di norma tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad esclusione di:

- lavoratori occupati ai sensi della Legge n. 68/1999
- lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi
- soci di cooperative di produzione e lavoro
- dirigenti
- lavoratori assunti con contratto di inserimento
- lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore
- lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 81/2000
- lavoratori a domicilio
- lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della Legge n. 383/2001
- ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Pertanto, le aziende che, a seguito delle modifiche legislative, rilevino variazioni tali da determinare l'insorgenza o la modifica nell'obbligo di assunzione, sono tenute, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'invio della richiesta di assunzione dei lavoratori disabili agli uffici competenti entro 60 giorni. Tale termine decorre dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, salvo non intervengano diverse disposizioni da parte del Ministero del Lavoro.

Trasporti

Aggiornamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto conto terzi relativo al mese di agosto

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui sono state trasferite le relative competenze della Consulta generale per l'Autotrasporto e la Logistica (soppressa dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 sulla "Spending Review"), ha provveduto ad aggiornare, secondo le rilevazioni del costo del gasolio relative al mese di luglio i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, (costo chilome-

trico del carburante e relativa incidenza), che devono essere rispettati nei contratti ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008. Tale documento è disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Trasporti • Autotrasporto in conto terzi.

NOTIZIE VARIE



SoftwareSirio SIDIS: il gestionale si fa cloud e a portata di dito

- Cerchi una soluzione software chiavi in mano sviluppata ad hoc per il settore idrotermosanitario?
- Vorresti ottimizzare la gestione della logistica distribuita delle filiali, della vendita specializzata negli showroom, degli affiliati?
- Ti piacerebbe modernizzare l'acquisizione e l'evazione degli ordini, velocizzandole e minimizzando gli errori?
- Vorresti reperire le informazioni di cui hai bisogno più velocemente e con facilità, anche in presenza di grandi volumi di dati?

Sirio informatica e sistemi, software house leader di mercato con quasi quarant'anni di esperienza, mette a disposizione degli associati ANGAISA il proprio fiore all'occhiello, SoftwareSirio SIDIS, a condizioni particolarmente vantaggiose.

La soluzione ideale per il settore della distribuzione

SoftwareSirio SIDIS è una soluzione chiavi in mano, fruibile online in tempo reale dal personale dell'azienda, dagli associati, nelle filiali e anche da agenti e clienti.

E' una soluzione pronta per la gestione multi-societaria di gruppi di aziende, si rivolge alle PMI con problematiche di:

- logistica distribuita (magazzini centrali e diparti-

mentali)

- gestione della vendita specializzata negli showroom
- gestione degli affiliati
- gestione della giacenza per Scelta/Tono/Calibro
- acquisizione ordini elettronici per clienti e agenti.

Oltre a rivolgersi a gruppi di acquisto e consorzi operanti nei settori della distribuzione, SoftwareSirio SIDIS è ideale per la gestione di esposizioni, vendita al banco e magazzini centralizzati. Consente di ottenere agilità e velocità nell'acquisizione e nella distribuzione degli ordini, oltre a permettere la gestione della vendita con IVA agevolata.

Una gestione accurata della classificazione dei prodotti e dei listini con grossi volumi si sposa con la facilitazione e lo snellimento dei processi, consentendo un elevato controllo.

Una maggiore velocità nel reperimento delle informazioni, inoltre, è garantita dalla velocizzazione esponenziale delle ricerche di SoftwareSirio SIDIS: i tempi di ricerca sono drasticamente ridotti ed è stata aumentata la progressione nel caso di ricerche in sequenza.

Un prodotto, tanti vantaggi:

- Controllo puntuale della redditività delle vendite
- Ottimizzazione scorte e riduzione obsolescenze sede/filiale
- Esatta situazione di preventivi e offerte
- Ottimizzazione classificazione prodotti e listini
- Raccolta di ordini e tracking via web

Il tuo gestionale a portata di dito!

Oltre alla sua estrema completezza e flessibilità, SoftwareSirio SIDIS è Windows e Internet nativo e fruibile in modalità mobile, dandovi l'opportunità di accedere al vostro nuovo sistema informativo in qualsiasi momento e ovunque voi siate, tramite i sempre più diffusi tablet Windows.

Scegli la nuvola!

Non hai un server IBM Power System e non vuoi preoccuparti degli aspetti hardware? No problem! Sirio mette a tua disposizione CloudPowerSirio, un servizio che comprende tutto ciò che serve ed è

fruibile quando serve, quanto serve, con un piccolo canone mensile per utente.

Con questo servizio non si acquista l'infrastruttura hardware, non si acquistano le licenze d'uso software, non ci si deve preoccupare della gestione del sistema, della riservatezza, dei salvataggi... sono sufficienti un PC e un collegamento a Internet.

Chi è Sirio informatica e sistemi

Dagli anni settanta Sirio opera nei settori del software gestionale e dei servizi producendo valore per i propri clienti, privilegiando l'efficienza e la serietà.

Quasi quarant'anni di esperienza consolidata grazie a criteri produttivi all'avanguardia e a know-how specialistico, affidabilità di prodotti e servizi, continuità nell'evoluzione tecnologica e tutela degli investimenti effettuati dai clienti sono i cardini della nostra filosofia.

Per maggiori informazioni: angaisa@sirio-is.it

Terremoto in Emilia: è ancora aperta la sottoscrizione "ANGAISA per l'Emilia"

Vi ricordiamo che è ancora aperta la sottoscrizione "ANGAISA per l'Emilia", l'iniziativa di solidarietà che l'Associazione ha promosso a seguito dei gravissimi danni causati dal sisma che ha colpito con particolare violenza alcune province dell'Emilia-Romagna.

La sottoscrizione è libera e volontaria e deve essere effettuata mediante bonifico bancario a favore di:

ANGAISA per l'EMILIA

Codice IBAN IT 24 P 05584 01657 00000002950

c/o Banca Popolare di Milano

Ag. N° 346-Via Pellizza da Volpedo 12

20149 Milano

Cogliamo l'occasione per segnalare che con appositi decreti dei Prefetti di Bologna, Modena e Reggio-Emilia è stata confermata la piena deducibilità dal reddito di impresa degli importi versati, a titolo di erogazioni liberali, a favore delle popolazioni delle citate province, colpite dagli eventi sismici, per il tramite di associazioni sindacali e di categoria.

Vi terremo aggiornati sull'ammontare dei fondi raccolti e sulla destinazione finale della sottoscrizione.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 310 • Riservato ai Soci

- ▶ Imprese e società. Beni concessi in godimento. Provv. Dir. Ag. Entrate del 17.09.12
- ▶ Trasporti. Autotrasporto. Costi minimi di esercizio. Rilevazioni Luglio 2012



Inviare a:

(Ragione sociale)

(Cognome e nome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.